Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 luglio 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1974.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato delle motovedette veloci « CP 240 » e « CP 241 » e delle motovedette costiere « CP 2007 » e « CP 2011 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 6 marzo 1968, n. 585, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1968, atti di Governo, registro n. 219, foglio n. 87, concernente la disciplina per la iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali della vigilanza costiera;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1968, registro n. 17 Difesa, foglio n. 326, che detta norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 585 sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Le motovedette veloci « CP 240 » e « CP 241 » e le motovedette costiere « CP 2007 » e « CP 2011 », affidate in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, vengono iscritte nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, con decorrenza 31 gennaio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1974

LEONE

TANASSI — PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1974
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 10

(5322)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore radio-televisivo operanti in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 28 settembre 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore radio-televisivo operanti in provincia di Viterbo, con effetto dal 17 aprile 1972;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 28 settembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore radio-televisivo operanti in provincia di Viterbo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5326)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore radio-televisivo operanti in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 28 settembre 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore radio-televisivo operanti in provincia di Viterbo, con effetto dal 17 aprile 1972;

Visti i decreti ministeriali 9 aprile 1973 e 4 giugno 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore radio-televisivo operanti in provincia di Viterbo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5327)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1974.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore radio-televisivo operanti in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 28 settembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore radio-televisivo operanti in provincia di Viterbo, con effetto dal 17 aprile 1972;

Visti i decreti ministeriali 9 aprile 1973, 4 giugno 1974 e 5 giugno 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del

settore radio-televisivo operanti in provincia di Viterbo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5328)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 18 aprile 1970, n. 109, con il quale l'amministrazione provinciale di Benevento ha chiesto fra le altre la classificazione tra le provinciali della strada comunale « bivio Toppa - strada provinciale Bagnara » dell'estesa di km 5 + 000;

Visto il voto 11 settembre 1973, n. 732, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse di km 5 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) e classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(5337)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 16 del 10 aprile 1970 con il quale il comune di Santa Maria Nuova ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale denominata « Francescona » dell'estesa di circa km 2,500;

Visto il voto n. 1459 del 12 ottobre 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Vista la nota 8 marzo 1974, n. 1995, con la quale l'amministrazione provinciale di Ancona ha comunicato di adeguarsi al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km 2,500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(5338)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1974.

Nuovo importo dell'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1973.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 6 agosto 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 14 dello stesso mese, contenente, tra l'altro, disposizioni per il pagamento dell'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1973;

Visto, in particolare, l'art. 3 che, in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1965/73 del Consiglio e n. 2111/73 della commissione, indica in L. 2.350,10 a quintale la misura di detta integrazione;

Visti i regolamenti (CEE) numeri 2958/73 e 197/74 del Consiglio, rispettivamente del 31 ottobre 1973 e del 25 gennaio 1974, relativi al nuovo tasso di conversione rappresentativo che deve essere applicato, con determinate decorrenze, nel settore agricolo per la lira italiana;

Visto il regolamento (CEE) n. 456/74 della commissione del 22 febbraio 1974 che definisce le misure supplementari che vanno adottate nel settore agricolo a seguito della predetta fissazione del nuovo tasso di conversione per la lira italiana;

Considerato che la richiamata normativa comunitaria relativa al nuovo tasso di conversione ed alle misure supplementari ha effetto anche sulla misura dell'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1973 indicata nel richiamato decreto ministeriale, che deve essere conseguentemente modificato;

Attesa la necessità di provvedere in tal senso;

Decreta:

Articolo unico

In applicazione delle modifiche apportate al tasso di conversione rappresentativo del settore agricolo per la lira italiana dai regolamenti comunitari di cui alle premesse, l'importo dell'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1973, indicato nel decreto ministeriale 6 agosto 1973, è elevato a L. 2.566,48 a quintale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(5303)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Fregelle », in Pontecorvo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° giugno 1974, la dott.ssa Franconetti Mazzola Adriana è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa « Fregelle », con sede in Pontecorvo (Frosinone), in sostituzione del dott. Artemio Luciani che non ha accettato l'incarico.

(5345)

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edile bolognese « C.E.B. », in Molinella.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° giugno 1974 il dott. Patrizio De Robertis è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edile bolognese « C.E.B. », con sede in Molinella (Bologna), in sostituzione del dott. Gastone Casadei, dimissionario.

(5346)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Rijavec Sigfrido;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Rijavec Sigfrido di Giuseppe e della Mosetti Irma, nato a Gorizia addì 29 settembre 1941, residente a Monaco di Baviera (Germania), è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Rijavec in Riavez.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana a tutti i componenti la famiglia del richiedente, composta dei seguenti membri:

Springhetti Maria, nata il 4 novembre 1942 a Kundl (Austria), moglie;

Rijavec Marion Ella Gabriella, nata il 7 novembre 1963 a Monaco di Baviera, figlia.

Gorizia, addì 18 giugno 1974

Il Prefetto: MOLINARI

(5350)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo dei coadiutori dattilografi, carriera esecutiva, del Ministero delle partecipazioni statali, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Sono disponibili nel ruolo dei coadiutori dattilografi, carriera esecutiva, del Ministero delle partecipazioni statali, nove posti di coadiutore dattilografo, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 500 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere capaci di svolgere lavori di dattilografia e di accettare, in caso di nomina, come destinazione la sede di Roma.

Saranno considerate presentate fuori termine, e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore dattilografo l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione per tutti gli interessati.

Roma, addì 3 giugno 1974

p. *Il Ministro*: BRANDI

(5353)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741740)